



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informativo dell'Azienda
Dal 03/05/2021 al 24/05/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dot.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 332

del 23/04/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A170
MG

OGGETTO: Stipula convenzione passiva con l'ASST Brianza, per l'attività di igiene ambientale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.. Periodo dal 1 maggio 2021 al 30 aprile 2023.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- l'art. 15, comma 1, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449 del 27.12.1997, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire attraverso la stipula delle stesse efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- Regione Lombardia con la nota della Direzione Generale Sanità del 4 aprile 2007, prot. H1.2007.0015499 ha precisato che qualora un'Azienda non sia in grado di erogare alcuni tipi di prestazioni può prevedere di stipulare una convenzione con un'altra struttura sanitaria avvalendosi prioritariamente della "capacità produttiva" di altra azienda del servizio sanitario regionale;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento della spesa;

RICORDATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., le attività oggetto del presente provvedimento rientrano fra gli adempimenti ex D.Lvo. 81/2008 e ss. mm. e ii., segnatamente il Titolo IX “sostanze pericolose” – Capo I “protezione da agenti chimici”, Capo II “protezione da agenti cancerogeni e mutageni” e Capo III “protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” e relativi allegati;

EVIDENZIATO, in particolare che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., è obbligatorio per l’ASST Nord Milano procedere all’esecuzione delle seguenti attività, ai fini dell’aggiornamento della valutazione delle misure di prevenzione e protezione che costituiscono parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale che contemplano:

- *il monitoraggio ambientale e biologico di gas anestetici presso i reparti dell’azienda in cui vi è l’utilizzo di queste sostanze;*
- *il monitoraggio ambientale e biologico delle sostanze chimiche aerodisperse presenti nei luoghi di lavoro, che possono avere effetti dannosi sulla salute degli operatori (al bisogno);*
- *il campionamento dell’amianto e fibre minerali in matrici solide e/o aeriformi;*

RICHIAMATA la deliberazione 24 aprile 2018, n. 253, con la quale l’ASST Nord Milano ha autorizzato, per il periodo 01 maggio 2018 al 30 aprile 2021, la stipula di una convenzione con l’ASST Monza, per l’attività di medico competente, di medico autorizzato per la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti e per l’attività di igiene ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.;

ATTESO che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ing. Giuseppe Albano, con nota conservata in atti, ha confermato la necessità di rinnovare la convenzione in argomento;

DATO ATTO che a tutt’oggi l’ASST Nord Milano non ha al proprio interno professionalità e strumentazioni indispensabili, per l’attività di igiene ambientale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., e che pertanto risulta indispensabile avvalersi di personale esterno esperto nel settore di altre Aziende disponibili a stipulare una convenzione in tal senso;

VISTE le note:

- prot. 2509 del 26/01/2021, conservata in atti, con la quale l’ASST Nord Milano ha chiesto la preventiva disponibilità all’ASST Monza a proseguire l’attività di cui al sopra richiamato provvedimento deliberativo;
- prot. 6938 del 01/03/2021, conservata in atti, con cui l’ASST Monza ha confermato la diponibilità alla ASST Nord Milano a stipulare specifica convenzione per l’attività di medico competente e di medico autorizzato per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti della stessa ASST Nord, precisando che l’ASST Monza non è dotata di laboratorio per il monitoraggio gas anestetici e campionamento di matrici solide ed aeriformi, presente invece presso il P.O. Desio, afferrito alla nuova ASST Brianza dal 01.01.2021;
- la nota e-mail in data 5 marzo 2021, conservata in atti, con la quale l’ASST Nord Milano ha chiesto la preventiva disponibilità all’ASST Brianza a stipulare una convenzione per l’attività di igiene ambientale secondo quanto previsto dal

D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., per il periodo dal 1 maggio 2021 al 30 aprile 2023;

- la successiva corrispondenza e-mail intercorsa tra le Parti e conservata in atti, con la quale si sono definite e condivise le pattuizioni dell'accordo convenzionale di cui trattasi;

DATO ATTO pertanto che è possibile avvalersi della collaborazione di ASST Brianza solo per l'attività di igiene ambientale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario Aziendale, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli, conservato in atti, in merito alla stipula della predetta convenzione;

RITENUTO:

- di approvare il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, (allegato n. 1), quale parte integrante e sostanziale, da cui emergono le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:
 - *oggetto*: l'attività di igiene ambientale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
 - *durata*: per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1 maggio 2021 al 30 aprile 2023;
 - *costo presunto*: Euro 21.850,00/annui (IVA esente);
- di autorizzarne la sottoscrizione;

RITENUTO, altresì, necessario incaricare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASST Nord Milano, ing. Giuseppe Albano, di vigilare e supervisionare sull'andamento della convenzione oggetto del presente provvedimento;

ATTESO che il costo presunto riveniente dal presente provvedimento, pari a circa Euro 43.700,00, sarà annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio del presente provvedimento, come di seguito indicato:

- ✓ anno 2021: dal 01/05/2021 al 31/12/2021: € 14.566,64;
- ✓ anno 2022: dal 01/01/2022 al 31/12/2022: € 21.850,00;
- ✓ anno 2023: dal 01/01/2023 al 30/04/2023: € 7.283,32;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il testo della convenzione passiva con l'Azienda Socio Sanitaria Brianza, per l'attività di igiene ambientale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., allegato al presente provvedimento (allegato n. 1) quale parte integrante e sostanziale, da cui emergono le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:
 - ✓ *oggetto*: attività di igiene ambientale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. a favore dell'ASST Nord Milano;
 - ✓ *durata*: per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1 maggio 2021 fino al 30 aprile 2023;
2. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione sopra descritta;
3. di dare atto che il costo presunto riveniente dal presente provvedimento, pari a circa Euro 43.700,00, sarà annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio del presente provvedimento, come di seguito indicato:
 - ✓ anno 2021: dal 01/05/2021 al 31/12/2021: € 14.566,64;
 - ✓ anno 2022: dal 01/01/2022 al 31/12/2022: € 21.850,00;
 - ✓ anno 2023: dal 01/01/2023 al 30/04/2023: € 7.283,32;
4. di incaricare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASST Nord Milano, ing. Giuseppe Albano, di vigilare e supervisionare sull'andamento della convezione oggetto del presente provvedimento;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 27/2021 tit.01.01.03).

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 332 del 23 APR 2021, avente all'oggetto:

“Stipula convenzione passiva con l'ASST Brianza, per l'attività di igiene ambientale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Periodo dal 1 maggio 2021 al 30 aprile 2023”.

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. 62.05.002 descrizione: conv. prest. sanit. aziende pubbliche dal 1 maggio al 31 dicembre dell'anno 2021 per Euro 14.566,64

al conto economico n. 62.05.002 descrizione: conv. prest. sanit. aziende pubbliche dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno 2022 per Euro 21.850,00

al conto economico n. 62.05.002 descrizione: conv. prest. sanit. aziende pubbliche dal 1 gennaio al 30 aprile dell'anno 2023 per Euro 7.283,32

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVERO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.C. Affari Generali
e Responsabile del procedimento
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(d.ssa Domenica Luppino)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

n. di R.G.

**CONVENZIONE TRA ASST BRIANZA E ASST NORD MILANO PER L'ATTIVITA'
DI IGIENE AMBIENTALE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.Lgs. n. 81/2008
e ss.mm.ii.**

TRA

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Brianza, con sede in Vimercate (MB), Via Santi Cosma e Damiano, n. 10, codice fiscale e P.IVA 09314320962 (appresso denominata "ASST Brianza"), nella persona del Direttore Generale, nonché Legale rappresentante pro tempore, dott. Marco Trivelli, in atto rappresentata dal Direttore f.f. della U.O.C. Affari Generali e Legali, Avv. Mattia Longoni

E

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Nord Milano, con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Matteotti, n. 83, codice fiscale e P.IVA 09320420962 (appresso denominata "ASST Nord Milano"), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Elisabetta Fabbrini, che con deliberazione n. 222 dell'11 aprile 2019 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Silvia Liggeri

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n.241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli

ordinari;

- la Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6359 del 20.03.2017 "Determinazioni in relazione alle Unità operative di medicina del lavoro (UOOML). Ai sensi della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23", come modificata dalla D.G.R. n. X/6472 del 10.04.2017, nel regolamentare la rete delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML) in Lombardia specifica, in particolare, che:
 - le attività erogate dalle UOOML sono offerte e fruibili da una pluralità di soggetti, tra cui le aziende (soggetti giuridici) pubbliche e private;
 - le UOOML possono esplicare attività a solvenza per terzi e divenire strutture capaci di sviluppare e realizzare volumi di ricavi a copertura dei costi sostenuti;
 - la ASST Brianza è individuata tra le strutture facenti parte della rete delle UOOML lombarde;
- le attività oggetto della presente convenzione rientrano fra gli adempimenti ex D.Lvo. 81/2008 e ss.mm.ii., segnatamente il Titolo IX "sostanze pericolose" - Capo I "protezione da agenti chimici", Capo II "protezione da agenti cancerogeni e mutageni" e Capo III "protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto" e relativi allegati;
- l'ASST Nord Milano ha chiesto la preventiva disponibilità all'ASST Brianza a stipulare una convenzione per l'esecuzione del monitoraggio dei gas anestetici e per attività di campionamento matrici solide e aeriformi in materia di igiene ambientale;
- l'ASST Brianza con nota del 16/04/2021 ha espresso la propria disponibilità a stipulare specifica convenzione per l'attività di cui trattasi, tenuto conto che i dirigenti medici in servizio presso la S.C. Medicina del lavoro, igiene e

tossicologia industriale e ambientale dell'ASST Brianza possiedono le competenze e requisiti per svolgere le attività previste tra gli adempimenti ex D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., segnatamente il Titolo IX "sostanze pericolose" – Capo I "protezione da agenti chimici", Capo II "protezione da agenti cancerogeni e mutageni" e Capo III "protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto" e relativi allegati;

– le Parti concordano che il bene giuridico primario protetto attraverso l'attività posta in essere è la salute dei lavoratori ed in particolare la sicurezza sanitaria dell'ambiente di lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., le attività oggetto della presente convenzione rientrano fra gli adempimenti ex D.Lvo. 81/2008 e ss.mm.ii., segnatamente il Titolo IX "sostanze pericolose" – Capo I "protezione da agenti chimici", Capo II "protezione da agenti cancerogeni e mutageni" e Capo III "protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto" e relativi allegati.

ATTIVITA' DI LABORATORIO, TOSSICOLOGIA ED IGIENE OCCUPAZIONALE

Le attività previste al presente capitolo rientrano tra gli adempimenti ex D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., segnatamente il Titolo IX "sostanze pericolose" e contemplano:

- il monitoraggio ambientale e biologico di gas anestetici presso i reparti dell'azienda in cui vi è l'utilizzo di queste sostanze;
- il monitoraggio ambientale e biologico delle sostanze chimiche presenti nei luoghi di lavoro, che possano avere effetti dannosi sulla salute degli operatori (al bisogno);
- il campionamento dell'amianto e fibre minerali in matrici solide e/o aeriformi.

La determinazione dei valori di esposizione, derivante dalle analisi di cui ai punti sopra citati, è indispensabile per la corretta valutazione di rischi, poiché da ciò deriva la definizione della sussistenza o meno di una situazione di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori e la pianificazione delle misure migliorative conseguenti.

Le attività di campionamento ambientale dei gas anestetici, di sostanze chimiche e di amianto comportano rilievi di concentrazioni mediante strumenti di misura specifici mirati in funzione dell'analisi da compiere. Il personale che utilizza gli strumenti di rilievo deve essere capace ed esperto, al fine di evitare errori di lettura, di analisi e, quindi, di valutazione dei rischi. Successivamente i campioni raccolti devono essere analizzati presso laboratori specializzati, certificati dotati di strumentazione specifica e interpretati.

Di seguito si riporta lo specifico delle attività richieste sia per i monitoraggi che per i campionamenti di cui ai punti precedenti, che dovranno essere effettuate su richiesta dell'ASST Nord Milano.

Punto 1 - Monitoraggio gas anestetici

Il monitoraggio è finalizzato alla verifica dell'esposizione ai gas anestetici degli operatori dei blocchi operatori, delle sale parto dei Presidi Ospedalieri dell'ASST Nord Milano, mediante:

- determinazioni ambientali personali con l'uso di campionatori passivi e in continuo per la rilevazione di fughe di gas con l'uso di campionatori a rilevazione istantanea;
- campionamento biologico nelle sale operatorie e sale parto dei Presidi Ospedalieri dell'ASST Nord Milano.

L'attività di monitoraggio ambientale e biologico comprende:

- posizionamento di campionatori ambientali sugli operatori dei suddetti reparti e

prelievo campioni biologici (urina);

- monitoraggio a lettura diretta per rilevazione perdite durante l'intervento;
- trasporto campioni al laboratorio convenzionato per determinazioni analitiche;
- acquisizione e valutazione esiti di laboratorio;
- stesura della relazione tecnica dell'indagine di esposizione gas anestetici contenete la verifica del rispetto dei livelli di esposizione definiti dalla vigente normativa;
- fornitura di attrezzature, personale qualificato e di materiali di consumo.

Punto 2 - Monitoraggio ambientale e biologico delle sostanze chimiche aerodisperse

Il monitoraggio è finalizzato alla verifica dell'esposizione degli operatori dell'azienda ad eventuali sostanze chimiche pericolose che a seguito della attività svolta possano disperdersi nell'ambiente e che quindi possano essere potenziali fonti di pericolo per la salute.

L'attività consiste nel posizionamento di campionatori ambientali, nella raccolta dei campioni biologici necessari (urine e ematico), nella successiva analisi presso laboratorio specializzato e certificato e infine nella interpretazione dei campioni raccolti.

L'ASST Brianza dovrà provvedere alla fornitura di attrezzature, dei necessari materiali di consumo e del personale specializzato.

Punto 3 - Attività di campionamento di amianto e fibre minerali in matrici solide e/o aeriformi

L'attività si articola in attività di campionamento di matrici di amianto e fibre minerali ambientali solide (campioni di pavimenti o materiali sospetti di contenere amianto) e/o aerodisperse (es. amianto, polveri ecc.) e conferimento dei campioni a laboratori

specialistici e certificati terzi per le successive quantificazioni analitiche.

Qualora il numero delle determinazioni richieste ed effettuate (punti 3.1, 3.2 e 3.3 che seguono) risultasse superiore a quello stimato in misura maggiore del 10% annua, le determinazioni eccedenti tale valore saranno effettuate a parte sulla scorta del Tariffario solvente della ASST Brianza.

Punto 3.1 - Monitoraggio gas anestetici

Per il monitoraggio gas anestetici, il numero di campionatori ambientali utilizzati e di analisi biologiche svolte è in funzione del numero di ambienti da monitorare (n. 10 sale operatorie, un blocco parto) del numero di operatori in quel momento presenti negli ambienti oggetto di valutazione e della periodicità di effettuazione. Si può preventivare in totale circa n. 35 campionatori ambientali/anno e n. 40 esami biologici/anno.

Punto 3.2 - Monitoraggio ambientale e biologico delle sostanze chimiche aerodisperse

La quantità di analisi ambientali e/o solo biologiche derivante dalla presunta esposizione a sostanze chimiche pericolose (quali ad esempio formaldeide, antitumorali, ...) non è quantificabile a priori e deriva dal continuo aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. Si può preventivare in circa n. 50 campionamenti ambientali e n. 30 esami biologici.

Punto 3.3 - Attività di campionamento di amianto e fibre minerali in matrici solide e/o aeriformi

Per il monitoraggio amianto, il numero di campionatori ambientali utilizzati e di analisi su matrice solida svolte è in funzione del numero di ambienti da monitorare (aree del Presidio dei PTP, centrale termica del PO di SSG), e della periodicità di effettuazione. Si può preventivare in totale circa n. 15 campionatori ambientali/anno

e n. 15 analisi massive/anno.

Poiché dalla fase di monitoraggio potrebbe nascere l'esigenza di approfondire i risultati ulteriori con analisi più specifiche o di ripetere con frequenza maggiore il campionamento, le quantità sopra riportate sono una stima e potranno essere necessariamente definite in modo dettagliato a consuntivo al termine dell'attività.

I corrispettivi economici, relativi a tali ulteriori prestazioni, e in ogni modo relativi a tutto quanto non espressamente indicato, saranno fatturati a parte sulla scorta del Tariffario solvente dell'ASST Brianza.

Art. 2

L'ASST Brianza si impegna ad effettuare tutte le indagini di igiene ambientale che dovessero essere richieste, non effettuabili presso l'ASST Nord Milano, previa richiesta di quest'ultimo.

I corrispettivi economici, relativi a tali prestazioni e in ogni modo relativi a tutto quanto non espressamente indicato, saranno fatturati a parte sulla scorta del Tariffario solvente dell'ASST Brianza.

Art. 3

Per le attività di analisi e attività di laboratorio di igiene industriale e ambientale, verrà corrisposta dall'ASST Nord Milano la somma complessiva forfettaria annua di **€ 21.850,00.**

Tale importo è comprensivo di tutte le attività previste dalla presente convenzione, nessuna esclusa, e rimane fisso per la durata della stessa.

Il corrispettivo convenuto annuo sarà liquidato in quattro rate trimestrali posticipate di **€ 5.462,50** con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture relative ad eventuali prestazioni extra, non comprese in quota indicata nella presente convenzione ed eseguite su richiesta del Medico Competente e del

Responsabile Aziendale SPP, saranno ammesse al pagamento previa verifica da parte del Responsabile Aziendale competente per materia.

In caso di ritardo dei pagamenti, viene concordato dalle Parti che il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284, comma 1, del codice civile.

Art. 4

La presente convenzione e le pattuizioni nella stessa contenute decorrono dal 1° maggio 2021 sino al 30 aprile 2023. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione, con motivato preavviso scritto a mezzo raccomandata A.R., oppure a mezzo posta certificata (PEC), almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla scadenza, le Parti verificheranno, concordemente, la permanenza, o meno, del reciproco interesse nel proseguire nella collaborazione per un uguale periodo di tempo. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 5

L'ASST Nord Milano è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte, non residuando in capo alla ASST Brianza alcuna conseguenza pregiudizievole.

Del pari, l'ASST Brianza mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività dalla medesima e dai suoi sanitari svolta.

Si dà atto che le Parti hanno in corso polizze per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti e per conto delle stesse ASST.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

Art. 6

Nell'ambito della presente convenzione, l'ASST Brianza informa (Artt. 13 – 14

Regolamento EU 2016/679) che i dati personali dell'ASST Nord Milano saranno inseriti nella banca dati elettronica dell'ASST Brianza e trattati dal personale da quest'ultima nominati ed incaricati del trattamento, nonché a ciò formati nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE. I dati personali dell'ASST Nord Milano saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione della presente convenzione e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione della convenzione medesima; per questi dati l'ASST Nord Milano potrà richiedere di effettuare consultazioni, modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazioni.

Con la sottoscrizione della presente convenzione ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento UE, viene accettata da parte dell'ASST Brianza la nomina a Responsabile esterno del trattamento, in relazione ai dati personali e sensibili la cui conoscenza risulta essere indispensabile per lo svolgimento delle obbligazioni oggetto di convenzione, e la cui Titolarità è dell'ASST Nord Milano. **Le Parti concordano di rinviare a specifico atto di nomina dell'ASST Brianza a Responsabile esterno del trattamento dei dati.**

Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE e dovrà attenersi per lo svolgimento del compito assegnatogli alle seguenti istruzioni:

1. procedere al trattamento dei dati personali, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare ASST Nord Milano e avendo cura che ogni dato, elenco o banca dati cartacea e informatica venga trattato per i soli fini per i quali è destinato;
2. redigere il Registro delle attività dei trattamenti nei modi e nei contenuti previsti dall'art. 30 del Regolamento UE 2016/679;
3. individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali nell'ambito della propria struttura aziendale e fornire agli stessi le opportune istruzioni in



ordine alle modalità di trattamento dei dati personali con l'obbligo legale di riservatezza;

4. trattare i dati personali raccolti sia su supporti cartacei che informatici nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE in questione. Si ricorda, inoltre, che gli obblighi relativi alla riservatezza dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro e che la nomina a Responsabile cesserà automaticamente con il venir meno del presente accordo convenzionale.

Art. 7

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto del Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.asst-nordmilano.it e www.asst-brianza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse all'accordo in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte dei Contraenti, la presente convenzione si riterrà risolta con le modalità di cui all'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, con diritto degli stessi di chiedere ed ottenere la rifusione di ogni danno patito per lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 8

La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) e c.2, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;

- è soggetta ad imposta di bollo, a carico dell'ASST Nord Milano, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, la quale ha provveduto al versamento dovuto tramite mod. F23 di detta imposta;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Il comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 9

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

Per l'ASST Brianza

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali su delega del Direttore Generale

Avv. Mattia Longoni

per l'ASST Nord Milano

Il Direttore U.O.C. Affari Generali su delega del Direttore Generale

deliberazione n. 222 del 11.04.2019

dott.ssa Silvia Liggeri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

